

# Gazzetta ufficiale

# L 110

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

52° anno  
1° maggio 2009

### Sommario

#### I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

#### REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 358/2009 della Commissione, del 30 aprile 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

★ **Regolamento (CE) n. 359/2009 della Commissione, del 30 aprile 2009, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche** ..... 3

Regolamento (CE) n. 360/2009 della Commissione, del 30 aprile 2009, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° maggio 2009 ..... 27

#### DIRETTIVE

★ **Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (Versione codificata) <sup>(1)</sup>** ..... 30

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2009/357/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca <sup>(1)</sup> .....** 37

2009/358/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2009, sull'armonizzazione e l'invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3011] .....** 39

2009/359/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3012] .....** 46

2009/360/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3013] .....** 48

2009/361/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, che autorizza gli aiuti finlandesi alla produzione di sementi e sementi di cereali per il raccolto 2009 [notificata con il numero C(2009) 3078] .....** 52

2009/362/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione del licopene in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 3149] .....** 54



(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 358/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

**Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	88,9
	MA	82,6
	TN	139,0
	TR	120,1
	ZZ	107,7
0707 00 05	JO	155,5
	MA	32,7
	TR	143,3
	ZZ	110,5
0709 90 70	JO	216,7
	TR	96,2
	ZZ	156,5
0805 10 20	EG	45,0
	IL	55,9
	MA	49,7
	TN	53,5
	TR	54,0
	US	51,9
	ZZ	51,7
0805 50 10	TR	55,3
	ZA	56,7
	ZZ	56,0
0808 10 80	AR	83,6
	BR	73,4
	CA	114,7
	CL	86,5
	CN	96,9
	MK	33,9
	NZ	117,2
	US	127,7
	UY	71,7
	ZA	79,5
	ZZ	88,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 359/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(2)</sup> ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2) L'elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche <sup>(3)</sup>.

(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l'introduzione delle seguenti specie:

— *Psittacus erithacus* proveniente dalla Guinea equatoriale,

— *Calumma andringitraensis*, *Calumma glawi*, *Calumma guillaumeti*, *Calumma marojezensis*, *Calumma vatosoa*, *Calumma vencesi* e *Furcifer nicosiai* provenienti dal Madagascar,

— *Chamaeleo camerunensis* proveniente dal Camerun,

— *Phelsuma berghofi*, *Phelsuma hielscheri*, *Phelsuma malakibo* e *Phelsuma masohoala* provenienti dal Madagascar.

(4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l'introduzione nella Comunità delle seguenti specie:

— *Lynx lynx* proveniente dalla Repubblica moldova e dall'Ucraina,

— *Lama guanicoe* (ora noto come *Lama glama guanicoe*) proveniente dall'Argentina,

— *Hippopotamus amphibius* proveniente dal Ruanda,

— *Aratinga erythrogenys* proveniente dal Perù,

— *Dendrobates auratus* e *Dendrobates pumilio* provenienti dal Nicaragua,

— *Dendrobates tinctorius* proveniente dal Suriname,

— *Pterogyra simplex*, *Hydnophora rigida* e *Blastomussa wellsii* provenienti dalle Figi,

— *Pterogyra sinuosa*, *Acanthastrea* spp. (eccetto *Acanthastrea hemprichii*) e *Cynarina lacrymalis* provenienti da Tonga.

(5) Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nella Comunità, a norma del presente regolamento.

(6) È necessario correggere alcune incongruenze fra le appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e i nomi scientifici presenti nella nomenclatura delle specie animali adottati in occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES.

(7) L'elenco delle specie di cui è sospesa l'introduzione nella Comunità deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 811/2008.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 219 del 14.8.2008, pag. 17.

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006, è sospesa l'introduzione nella Comunità degli esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche elencate nell'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 811/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA				
<b>MAMMALIA</b>				
ARTIODACTYLA				
<b>Bovidae</b>				
<i>Capra falconeri</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Uzbekistan	a
<i>Ovis ammon nigrimontana</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Kazakistan	a
CARNIVORA				
<b>Canidae</b>				
<i>Canis lupus</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Bielorussia, Kirghizistan, Turchia	a
<b>Felidae</b>				
<i>Lynx lynx</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Azerbaijan	a
<b>Ursidae</b>				
<i>Ursus arctos</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Canada (Columbia britannica)	a
<i>Ursus thibetanus</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Russia	a
<b>AVES</b>				
FALCONIFORMES				
<b>Accipitridae</b>				
<i>Leucopternis occidentalis</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador, Perù	a
<b>Falconidae</b>				
<i>Falco cherrug</i>	Selvatica	Tutti	Armenia, Bahrein, Iraq, Mauritania, Tagikistan	a

## Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA				
<b>MAMMALIA</b>				
ARTIODACTYLA				
<b>Bovidae</b>				
<i>Ovis vignei boharensis</i>	Selvatica	Tutti	Uzbekistan	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Saiga borealis</i>	Selvatica	Tutti	Russia	b
<i>Saiga tatarica</i>	Selvatica	Tutti	Kazakistan, Russia	b
<b>Cervidae</b>				
<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	Selvatica	Tutti	Uzbekistan	b
<b>Hippopotamidae</b>				
<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (sinonimo <i>Choeropsis liberiensis</i> )	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone	b
<i>Hippopotamus amphibius</i>	Selvatica	Tutti	Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Sierra Leone, Togo	b
<b>Moschidae</b>				
<i>Moschus anhuiensis</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Moschus berezovskii</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Moschus chrysogaster</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Moschus fuscus</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Moschus moschiferus</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Russia	b
CARNIVORA				
<b>Canidae</b>				
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	Selvatica	Tutti	Bolivia, Perù	b
<b>Eupleridae</b>				
<i>Cryptoprocta ferox</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Eupleres goudotii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Fossa fossana</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<b>Felidae</b>				
<i>Leopardus colocolo</i>	Selvatica	Tutti	Cile	b
<i>Leopardus pajeros</i>	Selvatica	Tutti	Cile	b
<i>Leptailurus serval</i>	Selvatica	Tutti	Algeria	b
<i>Panthera leo</i>	Selvatica	Tutti	Etiopia	b
<i>Prionailurus bengalensis</i>	Selvatica	Tutti	Cina (Macao)	b
<i>Profelis aurata</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
<b>Mustelidae</b>				
<i>Hydrictis maculicollis</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<b>Odobenidae</b>				
<i>Odobenus rosmarus</i>	Selvatica	Tutti	Groenlandia	b
<b>Viverridae</b>				
<i>Cynogale bennettii</i>	Selvatica	Tutti	Brunei, Cina, Indonesia, Malaysia, Tailandia	b



Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>MONOTREMATA</b>				
<b>Tachyglossidae</b>				
<i>Zaglossus bartoni</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Zaglossus bruijni</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<b>PERISSODACTYLA</b>				
<b>Equidae</b>				
<i>Equus zebra hartmannae</i>	Selvatica	Tutti	Angola	b
<b>PHOLIDOTA</b>				
<b>Manidae</b>				
<i>Manis temminckii</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo	b
<b>PILOSA</b>				
<b>Myrmecophagidae</b>				
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Selvatica	Tutti	Belize, Uruguay	b
<b>PRIMATES</b>				
<b>Atelidae</b>				
<i>Alouatta guariba</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Alouatta macconnelli</i>	Selvatica	Tutti	Trinidad e Tobago	b
<i>Ateles belzebuth</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Ateles fusciceps</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Ateles geoffroyi</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Ateles hybridus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Ateles paniscus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Lagothrix cana</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Lagothrix lagotricha</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Lagothrix lugens</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Lagothrix poeppigii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<b>Cebidae</b>				
<i>Callithrix geoffroyi</i> (sinonimo <i>C. jacchus geoffroyi</i> )	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Cebus capucinus</i>	Selvatica	Tutti	Belize	b
<b>Cercopithecidae</b>				
<i>Cercocebus atys</i>	Selvatica	Tutti	Ghana	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Cercopithecus ascanius</i>	Selvatica	Tutti	Burundi	b
<i>Cercopithecus cephus</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica centroafricana	b
<i>Cercopithecus dryas</i> (compreso il <i>C. salongo</i> )	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo	b
<i>Cercopithecus erythrogaster</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cercopithecus erythrotis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cercopithecus hamlyni</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cercopithecus mona</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
<i>Cercopithecus petaurista</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
<i>Cercopithecus pogonias</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria	b
<i>Cercopithecus preussi</i> (sinonimo <i>C. lhoesti preussi</i> )	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria	b
<i>Colobus polykomos</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio	b
<i>Colobus vellerosus</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Togo	b
<i>Lophocebus albigena</i> (sinonimo <i>Cercocebus albigena</i> )	Selvatica	Tutti	Nigeria	b
<i>Macaca arctoides</i>	Selvatica	Tutti	India, Malaysia, Thailandia	b
<i>Macaca assamensis</i>	Selvatica	Tutti	Nepal	b
<i>Macaca cyclopis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Macaca fascicularis</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, India	b
<i>Macaca leonina</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Macaca maura</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca nigra</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca nigrescens</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca ochreata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca pagensis</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca sylvanus</i>	Selvatica	Tutti	Algeria, Marocco	b
<i>Papio anubis</i>	Selvatica	Tutti	Libia	b
<i>Papio papio</i>	Selvatica	Tutti	Guinea-Bissau	b
<i>Ptilocolobus badius</i> (sinonimo <i>Colobus badius</i> )	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Procolobus verus</i> (sinonimo <i>Colobus verus</i> )	Selvatica	Tutti	Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Sierra Leone, Togo	b
<i>Trachypithecus phayrei</i> (sinonimo <i>Presbytis phayrei</i> )	Selvatica	Tutti	Cambogia, Cina, India	b
<i>Trachypithecus vetulus</i> (sinonimo <i>Presbytis senex</i> )	Selvatica	Tutti	Sri Lanka	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>Galagidae</b>				
<i>Euoticus pallidus</i> (sinonimo <i>Galago elegantulus pallidus</i> )	Selvatica	Tutti	Nigeria	b
<i>Galago demidoff</i> (sinonimo <i>Galago demidovii</i> )	Selvatica	Tutti	Burkina Faso, Repubblica centroafricana	b
<i>Galago granti</i>	Selvatica	Tutti	Malawi	b
<i>Galago matschiei</i> (sinonimo <i>G. inustus</i> )	Selvatica	Tutti	Ruanda	b
<b>Lorisidae</b>				
<i>Arctocebus aureus</i>	Selvatica	Tutti	Gabon, Repubblica centroafricana	b
<i>Arctocebus calabarensis</i>	Selvatica	Tutti	Nigeria	b
<i>Nycticebus pygmaeus</i>	Selvatica	Tutti	Cambogia, Laos	b
<i>Perodicticus potto</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
<b>Pitheciidae</b>				
<i>Chiropotes chiropotes</i>	Selvatica	Tutti	Brasile, Guyana	b
<i>Chiropotes israelita</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Chiropotes satanas</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Chiropotes utahickae</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Pithecia pithecia</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
RODENTIA				
<b>Sciuridae</b>				
<i>Ratufa affinis</i>	Selvatica	Tutti	Singapore	b
<i>Ratufa bicolor</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
AVES				
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				
<i>Anas bernieri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Tutti	Animali vivi	Tutti	d
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>				
<i>Chalcostigma olivaceum</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Heliodoxa rubinoides</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
CICONIIFORMES				
<b>Balaenicipitidae</b>				
<i>Balaeniceps rex</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania, Zambia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>COLUMBIFORMES</b>				
<b>Columbidae</b>				
<i>Goura cristata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Goura scheepmakeri</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Goura victoria</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<b>CORACIIFORMES</b>				
<b>Bucerotidae</b>				
<i>Buceros rhinoceros</i>	Selvatica	Tutti	Tailandia	b
<b>CUCULIFORMES</b>				
<b>Musophagidae</b>				
<i>Tauraco corythaix</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<i>Tauraco fischeri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Tauraco macrorhynchus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Tauraco porphyreolopha</i>	Selvatica	Tutti	Uganda	b
<b>FALCONIFORMES</b>				
<b>Accipitridae</b>				
<i>Accipiter brachyurus</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Accipiter erythropus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Accipiter gundlachi</i>	Selvatica	Tutti	Cuba	b
<i>Accipiter imitator</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone, Papua Nuova Guinea	b
<i>Accipiter melanoleucus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Accipiter ovampensis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Aquila rapax</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Aviceda cuculoides</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Buteo albonotatus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Buteo galapagoensis</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Buteo platypterus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Buteo ridgwayi</i>	Selvatica	Tutti	Haiti, Repubblica dominicana	b
<i>Erythroriorchis radiatus</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Gyps africanus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Gyps bengalensis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gyps coprotheres</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico, Namibia, Swaziland	b
<i>Gyps indicus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gyps rueppellii</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Gyps tenuirostris</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Hieraaetus ayresii</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea, Togo	b
<i>Hieraaetus spilogaster</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Togo	b
<i>Leucopternis lacernulatus</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Lophaetus occipitalis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Lophoictinia isura</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Macheiramphus alcinus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Polemaetus bellicosus</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea, Togo	b
<i>Spizaetus africanus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Spizaetus bartelsi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Stephanoaetus coronatus</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Guinea, Togo	b
<i>Terathopius ecaudatus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Torgos tracheliotus</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Sudan	b
<i>Trionocephus occipitalis</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Guinea	b
<i>Urotriorchis macrourus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<b>Falconidae</b>				
<i>Falco chicquera</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Togo	b
<i>Falco deiroleucus</i>	Selvatica	Tutti	Belize, Guatemala	b
<i>Falco fasciinucha</i>	Selvatica	Tutti	Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, Mozambico, Sudafrica, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe	b
<i>Falco hypoleucus</i>	Selvatica	Tutti	Australia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Micrastur plumbeus</i>	Selvatica	Tutti	Colombia, Ecuador	b
<b>Sagittariidae</b>				
<i>Sagittarius serpentarius</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea, Togo	b
GALLIFORMES				
<b>Phasianidae</b>				
<i>Polyplectron schleiermachersi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Malaysia	b
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>				
<i>Anthropoides virgo</i>	Selvatica	Tutti	Sudan	b
<i>Balearica pavonina</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Mali	b
<i>Balearica regulorum</i>	Selvatica	Tutti	Angola, Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe	b
<i>Bugeranus carunculatus</i>	Selvatica	Tutti	Sudafrica, Tanzania	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>PASSERIFORMES</b>				
<b>Pittidae</b>				
<i>Pitta nympha</i>	Selvatica	Tutti	Tutti (Vietnam escluso)	b
<b>Pycnonotidae</b>				
<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	Selvatica	Tutti	Malaysia	b
<b>PSITTACIFORMES</b>				
<b>Cacatuidae</b>				
<i>Cacatua sanguinea</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<b>Loriidae</b>				
<i>Chamosyna aureicincta</i>	Selvatica	Tutti	Figi	b
<i>Chamosyna diadema</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Lorius domicella</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Trichoglossus johnstoniae</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<b>Psittacidae</b>				
<i>Agapornis fischeri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Mozambico	b
<i>Agapornis liliana</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Agapornis nigrigenis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Agapornis pullarius</i>	Selvatica	Tutti	Angola, Costa d'Avorio, Guinea, Kenya, Mali, Repubblica democratica del Congo, Togo	b
<i>Alisterus chloropterus chloropterus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Amazona agilis</i>	Selvatica	Tutti	Giamaica	b
<i>Amazona autumnalis</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Amazona collaria</i>	Selvatica	Tutti	Giamaica	b
<i>Amazona mercenaria</i>	Selvatica	Tutti	Venezuela	b
<i>Amazona xanthops</i>	Selvatica	Tutti	Bolivia, Paraguay	b
<i>Ara chloropterus</i>	Selvatica	Tutti	Argentina, Panama	b
<i>Ara severus</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
<i>Aratinga acuticaudata</i>	Selvatica	Tutti	Uruguay	b
<i>Aratinga aurea</i>	Selvatica	Tutti	Argentina	b
<i>Aratinga auricapillus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Aratinga euops</i>	Selvatica	Tutti	Cuba	b
<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Coracopsis vasa</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Selvatica	Tutti	Cile, Uruguay	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Deropterus accipitrinus</i>	Selvatica	Tutti	Perù, Suriname	b
<i>Eclactus roratus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Forpus xanthops</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Hapalopsittaca fuertesi</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Leptosittaca branickii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Nannopsittaca panychlora</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Pionus chalcopterus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Poicephalus gulielmi</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Guinea	b
<i>Poicephalus meyeri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Poicephalus robustus</i>	Selvatica	Tutti	Botswana, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Senegal, Sudafrica, Swaziland, Togo, Uganda	b
<i>Poicephalus rufiventris</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Polytelis alexandrae</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Prioniturus luconensis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Psittacula alexandri</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Psittacula finschii</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, Cambogia	b
<i>Psittacula roseata</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Psittacus erithacus</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Burundi, Guinea equatoriale, Liberia, Mali, Nigeria, Togo	b
<i>Psittacus erithacus timneh</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Guinea-Bissau	b
<i>Psittichas fulgidus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Pyrrhura albipectus</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Pyrrhura caeruleiceps</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Pyrrhura calliptera</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Pyrrhura leucotis</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Pyrrhura orcesi</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Pyrrhura pfrimeri</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Pyrrhura subandina</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Pyrrhura viridicata</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Tanygnathus gramineus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Touit melanonotus</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Touit surdus</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Trichilaria malachitacea</i>	Selvatica	Tutti	Argentina, Brasile	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>STRIGIFORMES</b>				
<b>Strigidae</b>				
<i>Asio capensis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Bubo blakistoni</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Giappone, Russia	b
<i>Bubo lacteus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Bubo philippensis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Bubo poensis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Bubo vosseleri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Glaucidium capense</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo, Ruanda	b
<i>Glaucidium perlatum</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea	b
<i>Ketupa ketupu</i>	Selvatica	Tutti	Singapore	b
<i>Nesasio solomonensis</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone, Papua Nuova Guinea	b
<i>Ninox affinis</i>	Selvatica	Tutti	India	b
<i>Ninox rudolfi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Otus angelinae</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Otus capnodes</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Otus fuliginosus</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus insularis</i>	Selvatica	Tutti	Seicelle	b
<i>Otus longicornis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus mindorensis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus mirus</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus pauliani</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Otus roboratus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Pseudoscops clamator</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Ptilopsis leucotis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Pulsatrix melanota</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Scotopelia bouvieri</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Scotopelia peli</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Scotopelia ussheri</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone	b
<i>Strix uralensis davidi</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Strix woodfordii</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<b>Tytonidae</b>				
<i>Phodilus prigoginei</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo	b
<i>Tyto aurantia</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b



Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Tyto inexpectata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Tyto manusi</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Tyto nigrobrunnea</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Tyto sororcula</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<b>REPTILIA</b>				
<b>CROCODYLIA</b>				
<b>Alligatoridae</b>				
<i>Caiman crocodilus</i>	Selvatica	Tutti	El Salvador, Guatemala, Messico	b
<i>Palaeosuchus trigonatus</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
<b>Crocodylidae</b>				
<i>Crocodylus niloticus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<b>SAURIA</b>				
<b>Agamidae</b>				
<i>Uromastix aegyptia</i>	Origine «F» (!)	Tutti	Egitto	b
<i>Uromastix dispar</i>	Selvatica	Tutti	Algeria, Mali, Sudan	b
<i>Uromastix geyri</i>	Selvatica	Tutti	Mali, Niger	b
<b>Chamaeleonidae</b>				
<i>Brookesia decaryi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma andringitraensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma boettgeri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma brevicornis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma capuroni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma cucullata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma fallax</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma furcifer</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma gallus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma gastrotaenia</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma glawi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma globifer</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma guibei</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma guillaumeti</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma hilleniusi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma linota</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma malthe</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma marojezensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Calumma nasuta</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma oshaughnessyi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma parsonii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma peyrierasi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma tsaratananensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma vatosoa</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma vencesi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Chamaeleo camerunensis</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Chamaeleo deremensis</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Chamaeleo eisentrauti</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Chamaeleo ellioti</i>	Selvatica	Tutti	Burundi	b
<i>Chamaeleo feae</i>	Selvatica	Tutti	Guinea equatoriale	b
<i>Chamaeleo fuelleborni</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Chamaeleo gracilis</i>	Selvatica	Tutti	Benin	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin	b
	Allevati allo stato naturale	Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm	Togo	b
<i>Chamaeleo montium</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Chamaeleo pfefferi</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Chamaeleo senegalensis</i>	Allevati allo stato naturale	Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm	Togo	b
<i>Chamaeleo werneri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Chamaeleo wiedersheimi</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Furcifer angeli</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer antimena</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer balteatus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer belalandaensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer bifidus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer campani</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer labordi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer minor</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer monoceras</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer nicosiai</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer petteri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer rhinocerotus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer tuzetae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer willsii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>Cordylidae</b>				
<i>Cordylus mossambicus</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<i>Cordylus tropidosternum</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<i>Cordylus vittifer</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<b>Gekkonidae</b>				
<i>Phelsuma abbotti</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma antanosy</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma barbouri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma berghofi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma breviceps</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma comorensis</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Phelsuma dubia</i>	Selvatica	Tutti	Comore, Madagascar	b
<i>Phelsuma flavigularis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma guttata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma hielscheri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma klemmeri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma laticauda</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Phelsuma malamakibo</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma masohoala</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma modesta</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma mutabilis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma pronki</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma pusilla</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma seippi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma serraticauda</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma standingi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma v-nigra</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Uroplatus eburni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus fimbriatus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus guentheri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus henkeli</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus lineatus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus malama</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus phantasticus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus pietschmanni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus sikorae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>Helodermatidae</b>				
<i>Heloderma horridum</i>	Selvatica	Tutti	Guatemala, Messico	b
<i>Heloderma suspectum</i>	Selvatica	Tutti	Messico, Stati Uniti	b
<b>Iguanidae</b>				
<i>Conolophus pallidus</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Conolophus subcristatus</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Iguana iguana</i>	Selvatica	Tutti	El Salvador	b
<b>Scincidae</b>				
<i>Corucia zebrata</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
<b>Varanidae</b>				
<i>Varanus bogerti</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Varanus dumerilii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus exanthematicus</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Togo	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin	b
	Allevati allo stato naturale	Lunghezza superiore a 35 cm	Togo	b
<i>Varanus jobiensis</i> (sinonimo <i>V. karlschmidti</i> )	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus keithornei</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Varanus niloticus</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Burundi, Mozambico, Togo	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin, Togo	b
<i>Varanus ornatus</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Togo	b
<i>Varanus prasinus beccarii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus salvadorii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus salvator</i>	Selvatica	Tutti	Cina, India, Singapore	b
<i>Varanus telonesetes</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Varanus yemenensis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
SERPENTES				
<b>Boidae</b>				
<i>Boa constrictor</i>	Selvatica	Tutti	El Salvador, Honduras	b
<i>Calabaria reinhardtii</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin, Togo	b
<i>Eunectes deschauenseei</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Eunectes murinus</i>	Selvatica	Tutti	Paraguay	b
<i>Gongylophis colubrinus</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>Elapidae</b>				
<i>Naja atra</i>	Selvatica	Tutti	Laos	b
<i>Naja kaouthia</i>	Selvatica	Tutti	Laos	b
<i>Naja siamensis</i>	Selvatica	Tutti	Laos	b
<b>Pythonidae</b>				
<i>Liasis fuscus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Morelia boeleni</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Python molurus</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Python regius</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Guinea	b
<i>Python reticulatus</i>	Selvatica	Tutti	India, Malaysia (peninsulare), Singapore	b
<i>Python sebae</i>	Selvatica	Tutti	Mauritania, Mozambico	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Mozambico	b
TESTUDINES				
<b>Emydidae</b>				
<i>Chrysemys picta</i>	Tutti	Vivi	Tutti	d
<i>Trachemys scripta elegans</i>	Tutti	Vivi	Tutti	d
<b>Geoemydidae</b>				
<i>Callagur borneoensis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cuora amboinensis</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Malaysia	b
<i>Cuora galbinifrons</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Heosemys spinosa</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Malayemys subtrijuga</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Notochelys platynota</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Siebenrockiella crassicolis</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<b>Podocnemididae</b>				
<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
<i>Podocnemis erythrocephala</i>	Selvatica	Tutti	Colombia, Venezuela	b
<i>Podocnemis expansa</i>	Selvatica	Tutti	Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Trinidad e Tobago, Venezuela	b
<i>Podocnemis lewyana</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Podocnemis sextuberculata</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Podocnemis unifilis</i>	Selvatica	Tutti	Suriname	b
<b>Testudinidae</b>				
<i>Aldabrachelys gigantea</i>	Selvatica	Tutti	Seicelle	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Chelonoidis denticulata</i>	Selvatica	Tutti	Bolivia, Ecuador	b
<i>Geochelone elegans</i>	Selvatica	Tutti	Pakistan	b
<i>Geochelone platynota</i>	Selvatica	Tutti	Myanmar	b
<i>Geochelone sulcata</i>	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin, Togo	b
<i>Gopherus agassizii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gopherus berlandieri</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gopherus polyphemus</i>	Selvatica	Tutti	Stati Uniti	b
<i>Indotestudo elongata</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, Cina, India	b
<i>Indotestudo forstenii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Indotestudo travancorica</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Kinixys belliana</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin	b
<i>Kinixys homeana</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Togo	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin	b
<i>Kinixys spekii</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<i>Manouria emys</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Thailandia	b
<i>Manouria impressa</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b
<i>Stigmochelys pardalis</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico, Repubblica democratica del Congo, Tanzania, Uganda	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Mozambico, Zambia	b
	Origine «F» <sup>(1)</sup>	Tutti	Zambia	b
<i>Testudo horsfieldii</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Kazakistan, Pakistan	b
<b>Trionychidae</b>				
<i>Amyda cartilaginea</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Chitra chitra</i>	Selvatica	Tutti	Malaysia	b
<i>Pelochelys cantorii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<b>AMPHIBIA</b>				
<b>ANURA</b>				
<b>Dendrobatidae</b>				
<i>Cryptophyllobates azureiventris</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Dendrobates variabilis</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Dendrobates ventrimaculatus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<b>Mantellidae</b>				
<i>Mantella aurantiaca</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Mantella baroni</i> (sinonimo <i>Phrynomantis maculatus</i> )	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella</i> aff. <i>baroni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella bernhardi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella cowanii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella crocea</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella expectata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella haraldmeieri</i> (sinonimo <i>M. madagascariensis haraldmeieri</i> )	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella laevigata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella madagascariensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella manery</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella milotympanum</i> (sinonimo <i>M. aurantiaca milotympanum</i> )	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella nigricans</i> (sinonimo <i>M. cowani nigricans</i> )	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella pulchra</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella viridis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<b>Microhylidae</b>				
<i>Scaphiophyne gottlebei</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<b>Ranidae</b>				
<i>Conraua goliath</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Rana catesbeiana</i>	Tutti	Animali vivi	Tutti	d
<b>ACTINOPTERYGII</b>				
<b>PERCIFORMES</b>				
<b>Labridae</b>				
<i>Cheilinus undulatus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<b>SYNGNATHIFORMES</b>				
<b>Syngnathidae</b>				
<i>Hippocampus barbouri</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Hippocampus comes</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Hippocampus histrix</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Hippocampus kelloggi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Hippocampus kuda</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Vietnam	b
<i>Hippocampus spinosissimus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>ARTHROPODA</b>				
ARACHNIDA				
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>				
<i>Brachypelma albopilosum</i>	Selvatica	Tutti	Nicaragua	b
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>				
<i>Pandinus imperator</i>	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin	b
INSECTA				
LEPIDOPTERA				
<b>Papilionidae</b>				
<i>Ornithoptera croesus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Ornithoptera tithonus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Ornithoptera urvillianus</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Isole Salomone	b
<i>Ornithoptera victoriae</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Isole Salomone	b
<i>Troides andromache</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Indonesia	b
<b>MOLLUSCA</b>				
BIVALVIA				
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				
<i>Strombus gigas</i>	Selvatica	Tutti	Grenada, Haiti	b
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				
<i>Hippopus hippopus</i>	Selvatica	Tutti	Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b
<i>Tridacna crocea</i>	Selvatica	Tutti	Figi, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b
<i>Tridacna derasa</i>	Selvatica	Tutti	Figi, Filippine, Nuova Caledonia, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b
<i>Tridacna gigas</i>	Selvatica	Tutti	Figi, Indonesia, Isole Marshall, Isole Salomone, Micronesia, Palau, Papua Nuova Guinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b



Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Tridacna maxima</i>	Selvatica	Tutti	Micronesia, Figi, Isole Marshall, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b
<i>Tridacna rosewateri</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<i>Tridacna squamosa</i>	Selvatica	Tutti	Figi, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b
<i>Tridacna tevoroa</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
<b>CNIDARIA</b>				
<b>HELIOPORACEA</b>				
<b>Helioporidae</b>				
<i>Heliopora coerulea</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
<b>SCLERACTINIA</b>				
<b>Acroporidae</b>				
<i>Montipora calculata</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
<b>Agariciidae</b>				
<i>Agaricia agaricites</i>	Selvatica	Tutti	Haiti	b
<b>Caryophylliidae</b>				
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
<i>Euphyllia cristata</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Euphyllia divisa</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Euphyllia fimbriata</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Plerogyra spp.</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<b>Faviidae</b>				
<i>Favites halicora</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
<i>Platygyra sinensis</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<b>Merulinidae</b>				
<i>Hydnophora microconos</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<b>Mussidae</b>				
<i>Acanthastrea hemprichii</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
<i>Blastomussa</i> spp.	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Cynarina lacrymalis</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Scolymia vitiensis</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
<i>Scolymia vitiensis</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<b>Pocilloporidae</b>				
<i>Seriatopora stellata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<b>Trachyphylliidae</b>				
<i>Trachyphyllia geoffroyi</i>	Selvatica	Tutti	Figi	b
<i>Trachyphyllia geoffroyi</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<b>FLORA</b>				
<b>Amaryllidaceae</b>				
<i>Galanthus nivalis</i>	Selvatica	Tutti	Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Ucraina	b
<b>Apocynaceae</b>				
<i>Pachypodium inopinatum</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Pachypodium rosulatum</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Pachypodium rutenbergianum</i> ssp. <i>sofiense</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<b>Cycadaceae</b>				
<i>Cycadaceae</i> spp.	Selvatica	Tutti	Madagascar, Mozambico, Vietnam	b
<b>Euphorbiaceae</b>				
<i>Euphorbia ankarensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia banae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia berorohae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Euphorbia bongolavensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia bulbispina</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia duranii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia fiananantsoae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia guillauminiana</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia iharanae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia kondoi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia labatii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia lophogona</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia millotii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia neohumbertii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia pachypodoides</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia razafindratsirae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia suzannae-manieri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia waringiae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<b>Orchidaceae</b>				
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera, Turchia	b
<i>Barlia robertiana</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Cephalanthera rubra</i>	Selvatica	Tutti	Norvegia	b
<i>Cypripedium japonicum</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone	b
<i>Cypripedium macranthos</i>	Selvatica	Tutti	Corea del Sud, Russia	b
<i>Cypripedium margaritaceum</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Cypripedium micranthum</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Dactylorhiza latifolia</i>	Selvatica	Tutti	Norvegia	b
<i>Dactylorhiza romana</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Dactylorhiza russowii</i>	Selvatica	Tutti	Norvegia	b
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	Selvatica	Tutti	Liechtenstein	b
<i>Dendrobium bellatulum</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b
<i>Dendrobium wardianum</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b
<i>Himantoglossum hircinum</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera	b
<i>Nigritella nigra</i>	Selvatica	Tutti	Norvegia	b
<i>Ophrys holoserica</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Ophrys insectifera</i>	Selvatica	Tutti	Liechtenstein, Norvegia	b
<i>Ophrys pallida</i>	Selvatica	Tutti	Algeria	b
<i>Ophrys sphegodes</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera	b
<i>Ophrys tenthredinifera</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Ophrys umbilicata</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis coriophora</i>	Selvatica	Tutti	Russia, Svizzera	b
<i>Orchis italica</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis laxiflora</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera	b
<i>Orchis mascula</i>	Selvatica/Allevati allo stato naturale	Tutti	Albania	b
<i>Orchis morio</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis pallens</i>	Selvatica	Tutti	Russia	b
<i>Orchis provincialis</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera	b
<i>Orchis punctulata</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis purpurea</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera, Turchia	b
<i>Orchis simia</i>	Selvatica	Tutti	Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Svizzera, Turchia	b
<i>Orchis tridentata</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis ustulata</i>	Selvatica	Tutti	Russia	b
<i>Phalaenopsis parishii</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b
<i>Serapias cordigera</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Serapias parviflora</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Serapias vomeracea</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera, Turchia	b
<i>Spiranthes spiralis</i>	Selvatica	Tutti	Liechtenstein, Svizzera	b
<b>Primulaceae</b>				
<i>Cyclamen intaminatum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen mirabile</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen pseudibericum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen trochopteranthum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<b>Stangeriaceae</b>				
<i>Stangeriaceae</i> spp.	Selvatica	Tutti	Madagascar, Mozambico, Vietnam	b
<b>Zamiaceae</b>				
<i>Zamiaceae</i> spp.	Selvatica	Tutti	Madagascar, Mozambico, Vietnam	b

(<sup>1</sup>) Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati.

**REGOLAMENTO (CE) N. 360/2009 DELLA COMMISSIONE****del 30 aprile 2009****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° maggio 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1° maggio 2009, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° maggio 2009, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1° maggio 2009**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	37,15
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	18,95
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(2)</sup>	18,95
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	37,15

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

16.4.2009-29.4.2009

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero <sup>(1)</sup>	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità <sup>(2)</sup>	Frumento duro di bassa qualità <sup>(3)</sup>	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	197,12	113,72	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	207,54	197,54	177,54	108,89
Premio sul Golfo	—	14,13	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	12,66	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].<sup>(2)</sup> Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].<sup>(3)</sup> Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 15,22 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 15,98 EUR/t

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori <sup>(3)</sup>, ha subito diverse e sostanziali modificazioni <sup>(4)</sup>. È opportuno, a fini di chiarezza e razionalizzazione procedere alla sua codificazione.

(2) Alcune direttive, il cui elenco figura all'allegato I alla presente direttiva, stabiliscono regole in materia di tutela degli interessi dei consumatori.

(3) I meccanismi attualmente esistenti per assicurare il rispetto di tali direttive a livello sia nazionale che comunitario non sempre consentono di porre termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori. Per interessi collettivi si intendono gli interessi che non sono la mera somma degli interessi di singoli lesi da una violazione. Ciò non pregiudica i ricorsi e le azioni individuali proposti da privati lesi da una violazione.

(4) Al fine di far cessare pratiche illecite in base alle disposizioni nazionali applicabili, l'efficacia delle misure nazionali che recepiscono le direttive di cui trattasi, inclusi i provvedimenti di tutela che vanno oltre il livello prescritto dalle direttive stesse, purché siano compatibili con il trattato e autorizzati da tali direttive, può essere ostacolata allorché tali pratiche producono effetti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno origine.

(5) Tali difficoltà possono nuocere al corretto funzionamento del mercato interno, in quanto basta trasferire il luogo d'origine di una pratica illecita per essere al riparo da qualsiasi forma di applicazione della legge. Ciò costituisce una distorsione della concorrenza.

(6) Queste stesse difficoltà sono tali da intaccare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e possono limitare la portata dell'azione delle organizzazioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori o degli organismi pubblici indipendenti preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi da pratiche che violano il diritto comunitario.

(7) Pratiche del genere travalicano spesso le frontiere tra gli Stati membri. È quindi necessario e urgente ravvicinare in una certa misura le disposizioni nazionali che consentono di far cessare dette pratiche illecite, a prescindere dallo Stato membro in cui la pratica illecita ha prodotto i suoi effetti. Per quanto riguarda la giurisdizione, l'azione prevista non osta all'applicazione delle regole del diritto internazionale privato e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri, nel rispetto tuttavia degli obblighi generali imposti agli Stati membri dal trattato, in particolare quelli connessi al corretto funzionamento del mercato interno.

(8) L'obiettivo dell'iniziativa prevista può essere realizzato soltanto dalla Comunità. Spetta quindi ad essa agire.

<sup>(1)</sup> GU C 161 del 13.7.2007, pag. 39.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 73) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

<sup>(3)</sup> GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato II, parte A.



- (9) L'articolo 5, terzo comma, del trattato impone al legislatore comunitario di non andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. A norma di tale articolo, è importante tenere conto delle peculiarità dei sistemi giuridici nazionali, nei limiti del possibile, accordando agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse alternative aventi effetti equivalenti. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a pronunciarsi sui ricorsi o le azioni previsti dalla presente direttiva hanno il diritto di esaminare gli effetti delle decisioni precedenti.
- (10) Una di tali alternative dovrebbe prevedere che uno o più organismi pubblici indipendenti specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori esercitino i diritti di ricorso e di azione contemplati dalla presente direttiva. Un'altra possibilità consisterebbe nel permettere l'esercizio di tali diritti alle organizzazioni destinate a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori secondo i criteri stabiliti dalla legislazione nazionale.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero disporre della facoltà di scegliere una delle due alternative ovvero di combinarle, nel designare a livello nazionale gli organismi e/o le organizzazioni legittimati ai fini della presente direttiva.
- (12) Ai fini della lotta alle violazioni intracomunitarie, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe essere applicato a tali organismi e organizzazioni. Gli Stati membri, su richiesta dei rispettivi enti nazionali, dovrebbero comunicare alla Commissione la denominazione e lo scopo degli enti nazionali legittimati a promuovere ricorsi o azioni nei rispettivi paesi, a norma della presente direttiva.
- (13) È compito della Commissione provvedere a pubblicare l'elenco di questi enti legittimati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Salvo pubblicazione di una dichiarazione contraria, si presume che un ente qualificato, il cui nome figura in tale elenco, sia abilitato ad agire.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un obbligo di consultazione preliminare a carico della parte che intende chiedere un provvedimento inibitorio, onde consentire alla parte convenuta di porre termine alla violazione contestata. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che tale consultazione preliminare avvenga di concerto con un organismo pubblico indipendente da essi designato.
- (15) Qualora gli Stati membri abbiano stabilito che è necessaria una consultazione preliminare, occorre definire un termine massimo di due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, termine oltre il quale, ove non cessi la violazione, la parte richiedente ha il diritto di adire senza indugio l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa competente.
- (16) È opportuno che la Commissione riferisca in merito al funzionamento della presente direttiva e, in particolare, sul suo ambito di applicazione e sullo svolgimento della consultazione preliminare.
- (17) L'applicazione della presente direttiva fa salva l'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.
- (18) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di cui all'articolo 2, volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive elencate nell'allegato I, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

2. Ai fini della presente direttiva, per violazione si intende qualsiasi atto contrario alle disposizioni delle direttive elencate nell'allegato I, quali recepite negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, che leda gli interessi collettivi di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 2

##### Azioni inibitorie

1. Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati ai sensi dell'articolo 3, onde:

- a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi violazione;
- b) disporre, se del caso, provvedimenti quali la pubblicazione, integrale o parziale, della decisione, in una forma ritenuta consona e/o la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa al fine di eliminare gli effetti perduranti della violazione;
- c) nella misura in cui l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato lo permetta, condannare la parte soccombente a versare al Tesoro pubblico o ad altro beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, in caso di mancata esecuzione della decisione entro il termine fissato dagli organi giurisdizionali o dalle autorità amministrative, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale, al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni.

2. La presente direttiva non osta all'applicazione delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile vale a dire, di norma, la legge dello Stato membro in cui ha origine la violazione o la legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti.

#### Articolo 3

##### Enti legittimati a proporre ricorsi e azioni

Ai fini della presente direttiva, per «ente legittimato» si intende qualsiasi organismo o organizzazione, debitamente costituito secondo la legislazione di uno Stato membro, che ha un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1 e in particolare:

- a) uno o più organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi di cui all'articolo 1, negli Stati membri in cui esistono simili organismi; e/o
- b) le organizzazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale.

#### Articolo 4

##### Violazioni intracomunitarie

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che, in caso di violazione avente origine nel proprio territorio, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, qualora gli interessi che esso tutela risultino lesi da detta violazione, possa adire l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa di cui all'articolo 2, previa presentazione dell'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative riconoscono che gli enti figuranti su tale elenco sono abilitati ad agire, fermo restando il loro diritto di valutare se, nel caso di specie, l'azione intentata risulti giustificata.

2. Ai fini della lotta alle violazioni intracomunitarie, e fatti salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altri enti, gli Stati membri, su richiesta dei loro enti legittimati, comunicano alla Commissione che detti enti sono legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e lo scopo di tali enti nazionali legittimati.

3. La Commissione redige l'elenco degli enti legittimati di cui al paragrafo 2, con l'indicazione del loro scopo. Tale elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; le modifiche apportate a tale elenco sono pubblicate senza indugio; è pubblicato ogni sei mesi un elenco aggiornato.

#### Articolo 5

##### Consultazione preliminare

1. Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in vigore disposizioni in base alle quali la parte che intende proporre ricorso o intentare un'azione inibitoria possa farlo unicamente dopo aver cercato di porre termine alla violazione di concerto con la parte convenuta oppure con la parte convenuta e con un ente legittimato a norma dell'articolo 3, lettera a) dello Stato membro in cui viene proposto il ricorso o intentata l'azione. Spetta allo Stato membro decidere se la parte che intende proporre ricorso o intentare un'azione debba consultare o no l'ente legittimato. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, la parte interessata può presentare senza indugio un ricorso o intentare un'azione per provvedimento inibitorio.

2. Le modalità di consultazione preliminare decise dagli Stati membri sono notificate alla Commissione, che le pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 6

##### Relazioni

1. Ogni tre anni e per la prima volta entro il 2 luglio 2003, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

2. Nella prima relazione, la Commissione esamina in particolare:

- a) l'ambito di applicazione della presente direttiva in relazione alla tutela degli interessi collettivi delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o una professione liberale;
- b) l'ambito di applicazione della presente direttiva come definito dalle direttive elencate nell'allegato I;
- c) il ruolo svolto dalla consultazione preliminare di cui all'articolo 5, al fine di tutelare efficacemente i consumatori.

Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

#### Articolo 7

##### Disposizioni relative a una più ampia legittimazione ad agire

La presente direttiva non osta al mantenimento in vigore o all'adozione da parte degli Stati membri di norme che conferiscano sul piano nazionale una più ampia legittimazione ad agire agli enti abilitati nonché a qualsiasi altro interessato.

*Articolo 8***Attuazione**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 9***Abrogazione**

La direttiva 98/27/CE modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il 29 dicembre 2009.

*Articolo 11***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

H.-G. PÖTTERING

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

P. NEČAS

## ALLEGATO I

ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 <sup>(1)</sup>

1. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31).
2. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48) <sup>(2)</sup>.
3. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli da 10 a 21 (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).
4. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
5. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
6. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19).
7. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
8. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
9. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
10. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
11. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
12. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
13. Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).

---

<sup>(1)</sup> Le direttive di cui ai punti 5, 6, 9 e 11 contengono disposizioni specifiche in materia di ricorsi e azioni per provvedimenti inibitori.

<sup>(2)</sup> Detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66), con effetto dal 12 maggio 2010.

## ALLEGATO II

## PARTE A

## Direttiva abrogata e relative modifiche

(di cui all'articolo 9)

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51).

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12). limitatamente all'articolo 10

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). limitatamente all'articolo 18, paragrafo 2

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16). limitatamente all'articolo 19

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22). limitatamente all'articolo 16, paragrafo 1

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). limitatamente all'articolo 42

## PARTE B

## Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 9)

Direttive	Termine di recepimento	Data di applicazione
98/27/CE	1° gennaio 2001	—
1999/44/CE	1° gennaio 2002	—
2000/31/CE	16 gennaio 2002	—
2002/65/CE	9 ottobre 2004	—
2005/29/CE	12 giugno 2007	12 dicembre 2007
2006/123/CE	28 dicembre 2009	—

## ALLEGATO III

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 98/27/CE	Presente direttiva
Articoli da 1 a 5	Articoli da 1 a 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino	Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8
—	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2009

recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/357/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 3,

vista la decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» recante attuazione del settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del settimo programma quadro, il programma specifico «Idee» mira a sostenere la ricerca di frontiera svolta su iniziativa dei ricercatori in tutti i settori scientifici, tecnici e accademici su temi scelti dai ricercatori stessi.

(2) Con la decisione 2007/134/CE <sup>(3)</sup> la Commissione ha istituito il Consiglio europeo della ricerca che costituisce lo strumento per realizzare il programma specifico «Idee».

(3) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2007/134/CE, il Consiglio europeo della ricerca è composto da un consiglio scientifico indipendente sostenuto da una specifica struttura esecutiva.

(4) Il consiglio scientifico deve essere composto da scienziati, ingegneri e studiosi di chiara fama, nominati dalla Commissione, che operano a titolo personale e in tutta indipendenza. Detto consiglio opera conformemente all'apposito mandato previsto all'articolo 3 della decisione 2007/134/CE.

(5) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/134/CE, il consiglio scientifico è composto di un massimo di 22 membri.

(6) Tre membri del consiglio scientifico si sono dimessi per motivi personali: il prof. Manuel CASTELLS, Università libera della Catalogna, il prof. Paul J. CRUTZEN, Istituto Max Planck per la chimica, Magonza, e il prof. Lord MAY, Università di Oxford.

(7) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della decisione 2007/134/CE, in caso di dimissioni di un membro o alla scadenza di un periodo non rinnovabile, la Commissione nomina un nuovo membro.

<sup>(1)</sup> GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 81.

<sup>(3)</sup> GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14.

- (8) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione 2007/134/CE, i membri vengono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una volta in base ad un sistema di rotazione che assicuri la continuità del lavoro del consiglio scientifico.
- (9) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2007/134/CE, i futuri membri sono nominati dalla Commissione sulla base dei fattori e dei criteri di cui all'allegato I della decisione e a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l'altro la consultazione della comunità scientifica e una relazione al Parlamento e al Consiglio. Tale procedura è stata espletata tramite un comitato d'identificazione indipendente, la cui relazione è stata inviata al Parlamento ed al Consiglio. Detto comitato si è pronunciato a favore di tre nuovi membri e le sue raccomandazioni sono state accolte.
- (10) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2007/134/CE, la nomina dei futuri membri verrà pubblicata conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

---

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

DECIDE:

*Articolo 1*

Le persone i cui nominativi figurano in allegato della presente decisione sono nominate membri del consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca per un periodo di quattro anni.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2009.

*Per la Commissione*

Janez POTOČNIK

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA**

Prof. Sierd A.P.L. CLOETINGH, Università libera di Amsterdam

Prof. Carlos M. DUARTE, Consiglio spagnolo per la ricerca scientifica, Majorca

Prof. Henrietta L. MOORE, Università di Cambridge

---



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2009

sull'armonizzazione e l'invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

[notificata con il numero C(2009) 3011]

(2009/358/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) La presente decisione è volta a fissare requisiti minimi per assicurare che la raccolta e, se necessario, la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3 e all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE, avvengano in modo armonizzato, tempestivo e adeguato. La decisione è inoltre finalizzata a stabilire le basi per il questionario di cui all'articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva.
- (2) È opportuno che la trasmissione annua delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE riguardi il periodo compreso tra il 1° maggio di un dato anno e il 30 aprile dell'anno successivo.
- (3) La relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/CE deve riguardare, la prima volta, il periodo compreso tra il 1° maggio 2008 e il 30 aprile 2011 e deve essere inviata alla Commissione entro il 1° febbraio 2012.
- (4) Al fine di limitare il carico amministrativo correlato all'attuazione della presente decisione, l'elenco delle informazioni richieste deve essere limitato ai dati utili a migliorare l'attuazione della direttiva. Allo stesso modo, l'invio delle informazioni annuali relative agli eventi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE, dovrebbe essere previsto solo per gli Stati membri nei quali effettivamente hanno luogo tali eventi nel periodo considerato.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I sono indicate le informazioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/21/CE e che devono essere messe a disposizione delle autorità comunitarie competenti in campo statistico, se richieste a fini statistici.

*Articolo 2*

Nel caso in cui in un dato Stato membro si verificano uno o più eventi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE, detto Stato membro comunica annualmente alla Commissione, per ogni evento, le informazioni indicate nell'allegato II. Dette informazioni si riferiscono al periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 aprile dell'anno successivo e sono comunicate alla Commissione non oltre il 1° luglio di detto anno.

*Articolo 3*

Per comunicare informazioni in merito all'attuazione della direttiva come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/CE, gli Stati membri utilizzano il questionario riportato nell'allegato III.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

---

*ALLEGATO I***Informazioni da inserire nell'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva 2006/21/CE**

1. Nome e indirizzo della struttura, dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e dell'autorità competente per l'ispezione.
  2. Informazioni essenziali sull'autorizzazione, tra cui data di rilascio, periodo di validità, categoria della struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, descrizione della fase operativa dell'impianto (in funzione, fase di chiusura o fase successiva alla chiusura).
  3. Se del caso, informazioni in merito al tipo di rifiuti e breve descrizione degli impianti e delle procedure di monitoraggio e di controllo.
-

## ALLEGATO II

**Informazioni da comunicare alla Commissione in merito agli eventi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 6 e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE**

Per ogni evento è necessario raccogliere e inviare le seguenti informazioni:

1. Nome e indirizzo della struttura, dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e dell'autorità competente per l'ispezione.
  2. Informazioni in merito all'autorizzazione rilasciata, compresi data di rilascio, periodo di validità, categoria della struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, tipo di rifiuto e breve descrizione degli impianti e delle procedure di monitoraggio e di controllo; descrizione della fase operativa dell'impianto (in funzione, fase di chiusura o fase successiva alla chiusura).
  3. Descrizione dell'evento, compresi:
    - a) natura e descrizione dell'incidente; descrizione delle modalità di rilevamento dell'evento; luogo e ora in cui si è verificato l'evento;
    - b) collocazione nel tempo e descrizione delle informazioni inviate dall'operatore alle autorità competenti e delle informazioni fornite al pubblico e, se del caso, agli altri Stati membri eventualmente interessati nel caso di un possibile impatto transfrontaliero;
    - c) valutazione dei possibili impatti sulla salute umana e sull'ambiente e delle eventuali conseguenze sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti;
    - d) analisi delle possibili cause dell'evento.
  4. Descrizione delle misure correttive adottate per porre rimedio all'evento, in particolare:
    - a) descrizione delle modalità di attuazione del piano di emergenza, se del caso;
    - b) tipo di istruzioni fornite dalle autorità competenti;
    - c) altre misure da specificare.
  5. Descrizione delle misure adottate per evitare altri incidenti della stessa natura, in particolare:
    - a) nuove condizioni incluse nell'autorizzazione;
    - b) adattamento dei sistemi di monitoraggio e di controllo;
    - c) miglioramento della trasmissione delle informazioni;
    - d) altre misure da specificare.
  6. Ulteriori informazioni che possono essere utili agli altri Stati membri e alla Commissione per migliorare l'attuazione della direttiva.
-

## ALLEGATO III

**«Questionario per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2006/21/CE»**

## PARTE A. RISPOSTE DA FORNIRE UNA VOLTA PER IL PRIMO PERIODO DI RIFERIMENTO

1. *Disposizioni amministrative e informazioni generali*

Indicare le autorità competenti incaricate di:

- a) verificare e approvare i piani di gestione dei rifiuti proposti dagli operatori;
- b) istituire i piani di emergenza esterni per gli impianti di categoria A;
- c) rilasciare e aggiornare le autorizzazioni e istituire e aggiornare la garanzia finanziaria;
- d) effettuare ispezioni presso le strutture di deposito dei rifiuti.

2. *Piani di gestione dei rifiuti e prevenzione e informazioni in merito agli incidenti rilevanti*

- a) Descrivere sinteticamente le procedure istituite per l'approvazione dei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva;
- b) per gli impianti di categoria A che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose <sup>(1)</sup>, descrivere le misure adottate al fine di:
  - individuare i rischi di incidenti rilevanti,
  - prendere le misure necessarie a livello di progettazione, funzionamento e chiusura dell'impianto,
  - limitare le conseguenze negative per la salute umana e/o l'ambiente.

3. *Autorizzazione e garanzia finanziaria*

- a) Indicare le misure adottate per assicurare che tutte le strutture in funzionamento abbiano ricevuto un'autorizzazione conformemente alla direttiva prima del 1° maggio 2012;
- b) descrivere brevemente le azioni adottate al fine di portare le migliori tecniche disponibili a conoscenza delle autorità incaricate di rilasciare e controllare le autorizzazioni;
- c) indicare se è stata applicata la possibilità di ridurre i requisiti per il deposito di rifiuti non pericolosi o di derogarvi, nel caso di rifiuti inerti o non, terra non inquinata o torba (come previsto all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva);
- d) illustrare le misure adottate per garantire che le autorizzazioni siano aggiornate regolarmente come previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva;
- e) descrivere dettagliatamente la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva, istituita per costituire la garanzia finanziaria e adeguarla periodicamente. Quanti impianti sono già coperti da una garanzia conformemente a quanto previsto dalla direttiva? In che modo sarà garantito che tutti gli impianti saranno coperti da una garanzia entro il 1° maggio 2014?

4. *Partecipazione pubblica, effetti transfrontalieri*

- a) Spiegare in che modo vengono analizzati e tenuti in considerazione i commenti e le opinioni del pubblico prima di prendere una decisione in merito alle autorizzazioni e per la preparazione dei piani di emergenza esterni;

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

- b) nel caso di impianti con un possibile impatto transfrontaliero, come viene assicurato che le informazioni necessarie siano comunicate per un periodo adeguato all'altro Stato membro e al pubblico interessato?
- c) Per gli impianti di categoria A, e in caso di incidente rilevante, quali disposizioni pratiche vengono adottate per assicurare che:
  - le informazioni necessarie siano immediatamente inviate dall'operatore all'autorità competente?
  - i cittadini vengano informati in merito alle misure di sicurezza e alle azioni necessarie?
  - le informazioni fornite dall'operatore siano trasmesse all'altro Stato membro nel caso di un impianto con un possibile impatto transfrontaliero?

#### 5. *Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti*

- a) Descrivere dettagliatamente le misure adottate al fine di assicurare che la gestione delle strutture di deposito dei rifiuti sia affidata ad una "persona competente" di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva e che il personale riceva un'adeguata formazione;
- b) descrivere sinteticamente la procedura stabilita per notificare all'autorità competente, entro 48 ore, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di monitoraggio;
- c) descrivere in che modo, ai sensi dell'articolo 11, l'autorità competente verifica che i risultati del monitoraggio:
  - siano riferiti regolarmente dall'operatore all'autorità,
  - dimostrino la conformità con le condizioni di autorizzazione.

#### 6. *Procedura in caso di chiusura, procedura successiva alla chiusura e inventario*

- a) Spiegare brevemente la procedura stabilita per garantire che dopo la chiusura delle strutture, e quando ritenuto necessario dall'autorità, vengano svolti controlli regolari della stabilità e siano adottate misure per ridurre gli effetti sull'ambiente;
- b) descrivere dettagliatamente le misure adottate per garantire che l'inventario delle strutture chiuse, previsto dall'articolo 20 della direttiva, sia completato entro il 1° maggio 2012.

#### 7. *Ispezioni*

- a) Spiegare brevemente se, e in che modo, sono tenuti in considerazione i criteri minimi per le ispezioni ambientali <sup>(1)</sup> ai fini del controllo delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva;
- b) descrivere brevemente in che modo sono programmate le attività di ispezione. Sono stati individuati impianti prioritari per le ispezioni? Se sì, secondo quali criteri? La frequenza e il tipo delle ispezioni sono adeguati ai rischi associati all'impianto e all'ambiente circostante?
- c) spiegare quali azioni vengono svolte nell'ambito delle ispezioni, ad esempio visite regolari al sito, prelievo di campioni, controllo dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio interno, controllo dei registri aggiornati relativi alle operazioni di gestione dei rifiuti;
- d) illustrare le azioni intraprese per garantire che i piani di gestione dei rifiuti approvati siano aggiornati e monitorati regolarmente;
- e) quali sono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 19 della direttiva?

<sup>(1)</sup> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41).

## PARTE B. RISPOSTE DA FORNIRE IN MERITO A TUTTI I PERIODI DI RIFERIMENTO

1. *Disposizioni amministrative e informazioni generali*

- a) Indicare l'organo amministrativo (nome, indirizzo, persona da contattare, indirizzo di posta elettronica) incaricato di coordinare le risposte al presente questionario;
- b) fornire una stima del numero delle strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive presenti sul territorio dello Stato membro (utilizzare, se possibile, la tabella riportata in allegato);
- c) indicare il numero di strutture di deposito dei rifiuti di categoria A in funzione sul territorio che potrebbero avere impatti sulla salute dei cittadini o sull'ambiente di un altro Stato membro.

2. *Piani di gestione dei rifiuti e prevenzione e informazioni in merito agli incidenti rilevanti*

- a) Descrivere sinteticamente:
  - il numero di piani di gestione dei rifiuti approvati o respinti, temporaneamente o definitivamente, durante il periodo di riferimento, e
  - le ragioni principali, se rilevanti e se possibile, per il rifiuto definitivo di un piano di gestione dei rifiuti;
- b) fornire un elenco dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. Qualora non tutti gli impianti di categoria A siano coperti da un piano di emergenza, indicare il numero di piani mancanti e i tempi in cui si prevede di istituire tali piani;
- c) se nello Stato membro è stato stilato l'elenco di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2009/359/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive<sup>(1)</sup>, fornire una copia di detto elenco riportando sinteticamente le informazioni e i dati utilizzati per determinare se il rifiuto può essere definito "inerte".

3. *Autorizzazione e garanzia finanziaria*

Indicare il numero di impianti per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione conformemente alle disposizioni della direttiva (utilizzare, se possibile, la tabella in allegato).

4. *Procedura in caso di chiusura, procedura successiva alla chiusura e inventario*

- a) Indicare quante procedure di chiusura di cui all'articolo 12 della direttiva sono state avviate e/o approvate durante il periodo di riferimento;
- b) quanti impianti sono chiusi e monitorati regolarmente nello Stato membro?

5. *Ispezioni*

- a) Indicare il numero di ispezioni completate nel periodo di riferimento, distinguendo, se possibile, i diversi tipi di impianto:
  - impianti di categoria A e di altro tipo,
  - impianti per rifiuti inerti,
  - impianti per rifiuti non inerti, non pericolosi.

Se è stato steso un programma per le ispezioni al livello geografico adeguato (nazionale/regionale/locale), fornirne una copia in allegato alla relazione;

- b) quanti casi di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva sono stati riscontrati? Indicare le ragioni principali di inadempienza e le azioni adottate per garantire la conformità alla direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 46.

## 6. Altre informazioni di rilievo

- a) Sintetizzare le principali difficoltà incontrate nell'attuazione della direttiva. Come sono stati superati questi problemi?
- b) Fornire altri commenti, suggerimenti o informazioni che possano essere utili in relazione all'attuazione della direttiva.

ALLEGATO <sup>(1)</sup>

	In funzione	In funzione, dotati di autorizzazione <sup>(1)</sup>	In transizione <sup>(2)</sup>	In fase di chiusura <sup>(3)</sup>	Chiusi o abbandonati <sup>(4)</sup>
Categoria A <sup>(5)</sup>					
Di cui impianti "Seveso" <sup>(6)</sup>					
Non di categoria A					
Rifiuti inerti <sup>(7)</sup>					
Rifiuti non inerti, non pericolosi					
Totale					

<sup>(1)</sup> Numero di impianti dotati di autorizzazione che rispettano già i requisiti della direttiva.

<sup>(2)</sup> Numero di impianti che saranno chiusi entro il 2010 e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 24, paragrafo 4.

<sup>(3)</sup> Numero di impianti per i quali la procedura di chiusura è ancora in corso (articolo 12).

<sup>(4)</sup> Fornire una stima del numero di strutture abbandonate e chiuse potenzialmente dannose e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 20 della direttiva.

<sup>(5)</sup> Impianti classificati come di categoria A ai sensi dell'articolo 9 della direttiva.

<sup>(6)</sup> Impianti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 96/82/CE.

<sup>(7)</sup> Impianti che trattano esclusivamente rifiuti inerti come definiti nella direttiva.»

<sup>(1)</sup> Se possibile, fornire un'analisi settoriale per i materiali da costruzione, i minerali metallici, i minerali industriali, i minerali per la produzione di energia e gli altri settori.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

**che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive**

*[notificata con il numero C(2009) 3012]*

(2009/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera f),

1. I rifiuti sono considerati inerti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE, quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, tutti i criteri seguenti:

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE fornisce la definizione di rifiuto inerte.
- (2) L'integrazione della definizione di rifiuto inerte è finalizzata a stabilire condizioni e criteri precisi che permettano di classificare i rifiuti delle industrie estrattive come rifiuti inerti.
- (3) Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo connesso all'attuazione della presente decisione, è opportuno, dal punto di vista tecnico, esentare da prove specifiche i rifiuti di cui sono già disponibili informazioni utili e permettere agli Stati membri di preparare elenchi dei rifiuti che potrebbero essere considerati inerti ai sensi dei criteri istituiti dalla presente decisione.
- (4) Al fine di garantire la qualità e la rappresentatività delle informazioni utilizzate, è opportuno che la presente decisione sia applicata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti effettuata ai sensi della decisione 2009/360/CE della Commissione <sup>(2)</sup> e si basi sulle stesse fonti d'informazione.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

- a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;
- b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1 % oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 % se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;
- c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
- d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite nazionali stabiliti per i siti classificati come non contaminati né i livelli di fondo naturali nazionali;
- e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana.

2. I rifiuti possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all'autorità competente che i criteri di cui al paragrafo 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

<sup>(1)</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

<sup>(2)</sup> Cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.



3. Gli Stati membri possono preparare elenchi dei rifiuti da considerare inerti ai sensi dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 2*

La valutazione della natura inerte dei rifiuti ai sensi della presente decisione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui alla decisione 2009/360/CE e si basa sulle stesse fonti d'informazione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

**che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive**

[notificata con il numero C(2009) 3013]

(2009/360/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/21/CE prevede la caratterizzazione dei rifiuti nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti, che deve essere elaborato dall'operatore delle industrie estrattive e approvato dall'autorità competente. L'allegato II della direttiva elenca una serie di elementi che devono essere inclusi nella caratterizzazione dei rifiuti.

(2) L'obiettivo della caratterizzazione dei rifiuti di estrazione è di ottenere le informazioni utili sui rifiuti da gestire al fine di poterne valutare e monitorare le proprietà, il comportamento e le caratteristiche e di poter pertanto garantirne la gestione a lungo termine in condizioni di sicurezza ambientale. Inoltre, la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione dovrebbe agevolare l'individuazione delle opzioni di gestione di tali rifiuti e delle relative misure di mitigazione volte a tutelare la salute umana e l'ambiente.

(3) Le informazioni e i dati necessari per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione dovrebbero essere raccolti sulla base di informazioni esistenti pertinenti e adeguate o, qualora necessario, mediante campionamento e prove. È necessario garantire che le informazioni e i dati per la caratterizzazione dei rifiuti siano pertinenti, di qualità adeguata e rappresentativi dei rifiuti. Le informazioni dovrebbero essere opportunamente giustificate nel piano di gestione dei rifiuti in modo da soddisfare pienamente le autorità competenti.

(4) Il livello di dettaglio delle informazioni da raccogliere e i relativi campionamenti o prove necessari dovrebbero es-

sere adattati al tipo di rifiuto, ai potenziali rischi ambientali e alla struttura di deposito dei rifiuti prevista. Dal punto di vista tecnico, occorre prevedere la possibilità di adottare un approccio iterativo volto a garantire una caratterizzazione dei rifiuti adeguata.

(5) Dal punto di vista tecnico, è opportuno prevedere una deroga per i rifiuti definiti inerti ai sensi dei criteri istituiti dalla decisione 2009/359/CE della Commissione <sup>(2)</sup> che possono non essere sottoposti a una parte delle prove geochimiche.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

**Caratterizzazione dei rifiuti**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori delle industrie estrattive effettuino la caratterizzazione dei rifiuti conformemente alla presente decisione.

2. La caratterizzazione comprende le seguenti categorie di informazioni di cui all'allegato:

- a) informazioni generali;
- b) informazioni geologiche generali sul deposito da sfruttare;
- c) natura dei rifiuti e trattamento previsto;
- d) comportamento geotecnico dei rifiuti;
- e) caratteristiche e comportamento geochimici dei rifiuti.

3. Ai fini della valutazione del comportamento geochimico dei rifiuti si tiene conto dei criteri istituiti per la definizione di rifiuto inerte di cui alla decisione 2009/359/CE. Qualora, sulla base di tali criteri, i rifiuti siano considerati «inerti», sono soggetti solamente alla parte pertinente delle prove geochimiche di cui al punto 5 dell'allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

<sup>(2)</sup> Cfr. pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

*Articolo 2***Raccolta e valutazione delle informazioni**

1. Le informazioni e i dati necessari per la caratterizzazione dei rifiuti sono raccolti nell'ordine indicato ai paragrafi da 2 a 5.

2. Si utilizzano le indagini e gli studi esistenti, in particolare le autorizzazioni vigenti, le indagini geologiche, i siti simili, gli elenchi di rifiuti inerti, i sistemi di certificazione adeguati e le norme nazionali o europee applicabili a materiali analoghi, che soddisfano i requisiti tecnici di cui all'allegato.

3. La qualità e la rappresentatività di tutte le informazioni sono valutate, individuando le eventuali informazioni mancanti.

4. Qualora le informazioni necessarie per la caratterizzazione dei rifiuti non siano disponibili, viene predisposto un piano di campionamento secondo la norma EN 14899 sulla base del quale vengono prelevati campioni. I piani di campionamento sono basati sulle informazioni ritenute necessarie, tra cui:

- a) la finalità della raccolta dei dati;
- b) il programma delle prove e i requisiti di campionamento;
- c) le situazioni di campionamento, compreso il campionamento da carote, dal fronte dello scavo, da nastro trasporta-

tore, da cumulo, dal bacino di decantazione o altre situazioni rilevanti;

- d) le procedure e le raccomandazioni riguardanti la quantità, la dimensione, la massa, la descrizione e il trattamento dei campioni.

L'attendibilità e la qualità dei risultati del campionamento sono valutate.

5. I risultati del processo di caratterizzazione devono essere valutati. Se necessario, sono raccolte informazioni supplementari applicando la stessa metodologia. Il risultato finale è preso in considerazione nel piano di gestione dei rifiuti.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**REQUISITI TECNICI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI****1. Informazioni generali**

Riesame e comprensione del contesto generale e degli obiettivi dell'operazione estrattiva.

Raccolta di informazioni generali su:

- attività di prospezione, estrazione o di lavorazione,
- tipo e descrizione del metodo di estrazione e del processo applicato,
- natura del prodotto previsto.

**2. Informazioni geologiche generali sul deposito da sfruttare**

Individuazione delle unità di rifiuti esposti mediante processi di estrazione e lavorazione fornendo informazioni utili su:

- natura delle rocce circostanti, delle relative proprietà chimiche e mineralogiche, compresa l'alterazione idrotermale delle rocce mineralizzate e delle rocce sterili,
- natura del deposito, comprese le rocce mineralizzate o la mineralizzazione in rocce ospitanti,
- tipologia della mineralizzazione, proprietà chimiche e mineralogiche, comprese le proprietà fisiche quali la densità, la porosità, la distribuzione granulometrica, il tenore d'acqua, i minerali di rivestimento lavorati, i minerali di ganga e i minerali idrotermali di recente formazione,
- dimensione e geometria del deposito,
- erosione superficiale e alterazione supergenica dal punto di vista chimico e mineralogico.

**3. Natura dei rifiuti e trattamento previsto**

Descrizione della natura di tutti i rifiuti derivanti da qualsiasi operazione di prospezione, estrazione e lavorazione, compreso lo strato di copertura, la roccia sterile e gli sterili, fornendo informazioni sui seguenti elementi:

- origine dei rifiuti nel sito di estrazione e processo che genera tali rifiuti (prospezione, estrazione, macinatura, concentrazione),
- quantità dei rifiuti,
- descrizione del sistema di trasporto dei rifiuti,
- descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare durante il trattamento,
- classificazione dei rifiuti ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, comprese le proprietà pericolose,
- tipo di struttura di deposito dei rifiuti prevista, forma finale di esposizione dei rifiuti e metodo di deposito dei rifiuti nella struttura.

**4. Comportamento geotecnico dei rifiuti**

Identificazione dei parametri adeguati per la valutazione delle caratteristiche fisiche intrinseche dei rifiuti, tenuto conto del tipo di struttura di deposito dei rifiuti.

I parametri significativi da prendere in considerazione sono: granulometria, plasticità, densità e tenore d'acqua, grado di compattazione, resistenza al taglio e angolo di attrito, permeabilità e indice dei vuoti, compressibilità e consolidazione.

<sup>(1)</sup> GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

#### 5. Caratteristiche e comportamento geochimici dei rifiuti

Indicazione delle caratteristiche chimiche e mineralogiche dei rifiuti e di eventuali additivi o residui che rimangono nei rifiuti.

Previsione delle proprietà chimiche del drenaggio nel tempo per ciascun tipo di rifiuto, tenuto conto del trattamento previsto, in particolare:

- valutazione della tendenza alla lisciviazione nel tempo dei metalli, degli ossianioni e dei sali mediante un test di lisciviazione con variazione del pH e/o prova di percolazione e/o prova di rilascio in funzione del tempo e/o altre prove adeguate,
  - per i rifiuti contenenti solfuri, devono essere effettuate prove statiche o cinetiche al fine di determinare il drenaggio acido e la lisciviazione dei metalli nel tempo.
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

che autorizza gli aiuti finlandesi alla produzione di sementi e sementi di cereali per il raccolto 2009

[notificata con il numero C(2009) 3078]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2009/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 182, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 10 dicembre 2008 il governo finlandese ha chiesto l'autorizzazione a concedere agli agricoltori, per gli anni 2009-2010, un aiuto per determinati quantitativi di varietà di sementi e sementi di cereali prodotte unicamente in Finlandia a motivo delle sue specifiche condizioni climatiche.
- (2) A norma dell'articolo 182, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Finlandia ha trasmesso alla Commissione una relazione soddisfacente sui risultati degli aiuti autorizzati. Di conseguenza può essere concesso un aiuto nazionale per sementi coltivate nel 2009.
- (3) La Finlandia chiede l'autorizzazione a concedere un aiuto per ettaro per determinate superfici su cui si producono sementi delle specie di graminacee e leguminose elencate nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(2)</sup>, ad eccezione del *Phleum pratense* L. (Timothy), e per determinate superfici su cui si producono sementi di cereali.
- (4) L'aiuto proposto deve rispettare i requisiti stabiliti all'articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso riguarda varietà di sementi e sementi

di cereali destinate alla coltivazione in Finlandia, adatte alle condizioni climatiche di questo paese e non coltivate in altri Stati membri. L'autorizzazione della Commissione deve essere limitata alle varietà incluse nell'elenco delle varietà finlandesi prodotte unicamente in Finlandia.

- (5) Occorre provvedere affinché la Commissione sia informata circa le misure adottate dalla Finlandia per rispettare i limiti fissati dalla presente decisione.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La Finlandia è autorizzata a concedere, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un aiuto agli agricoltori stabiliti sul suo territorio che producono le sementi certificate e le sementi di cereali certificate di cui all'allegato, entro i limiti degli importi stabiliti dal medesimo allegato.

L'autorizzazione riguarda esclusivamente le varietà elencate nel catalogo nazionale finlandese e coltivate unicamente in Finlandia.

## Articolo 2

La Finlandia garantisce, mediante un adeguato sistema di ispezione, che l'aiuto sia concesso esclusivamente per le varietà di cui all'allegato.

## Articolo 3

La Finlandia trasmette alla Commissione l'elenco delle varietà certificate di cui trattasi e ogni modifica dello stesso e la informa circa le superfici e i quantitativi di sementi e sementi di cereali per i quali è concesso l'aiuto.

## Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

*Articolo 5*

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO***Sementi**

Superfici ammissibili: le superfici su cui si coltivano sementi certificate di graminacee e leguminose delle specie elencate nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009 ad eccezione del *Phleum pratense* L. (Timothy).

Aiuto massimo per ettaro: 220 EUR

Dotazione massima: 442 200 EUR

**Sementi di cereali**

Superfici ammissibili: le superfici su cui si coltivano sementi certificate di frumento, avena, orzo e segala

Aiuto massimo per ettaro: 73 EUR

Dotazione massima: 2 190 000 EUR

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

**che autorizza la commercializzazione del licopene in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2009) 3149]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In data 18 luglio 2008 la società DSM Nutritional Products Ltd ha chiesto alle competenti autorità dell'Irlanda di poter commercializzare il licopene sintetico come nuovo ingrediente alimentare. In data 6 ottobre 2008 l'ente irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale nella quale è giunto alla conclusione che, in considerazione del fatto che sono state presentate altre domande concernenti il licopene, è necessaria una valutazione supplementare per il licopene sintetico per garantire che le autorizzazioni d'uso dei diversi tipi di licopene come nuovi ingredienti alimentari siano rilasciate alle stesse condizioni.
- (2) Il 22 ottobre 2008 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.
- (3) In data 4 dicembre 2008 l'EFSA ha adottato il parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione, relativo alla sicurezza del licopene ottenuto da *Blakeslea trispora* disperdibile in acqua fredda. Secondo le conclusioni di questo parere, i preparati a base di licopene destinati a essere utilizzati in alimenti e integratori alimentari sono formulati come sospensioni in oli commestibili, polveri direttamente compressibili o polveri disperdibili in acqua. Poiché il licopene può subire modificazioni ossidative in tali formulazioni, deve essere assicurata una sufficiente protezione antiossidativa.
- (4) Secondo il parere emesso dall'EFSA, per la maggior parte dei consumatori l'assunzione di licopene si manterrà al di sotto della dose giornaliera accettabile (DGA), ma per talune categorie di consumatori potrebbe risultare superiore alla DGA. È quindi opportuno raccogliere dati sul-

l'assunzione di licopene per alcuni anni dopo l'autorizzazione, affinché quest'ultima possa essere riesaminata sulla base delle nuove informazioni raccolte circa la sicurezza del licopene e il suo consumo. Particolare attenzione merita la raccolta di dati riguardanti il tenore di licopene nei cereali per la prima colazione. Questa disposizione della presente decisione si applica però all'uso del licopene in quanto nuovo ingrediente alimentare e non all'uso in quanto colorante alimentare, che rientra nel campo d'applicazione della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano<sup>(2)</sup>.

- (5) Dalla valutazione scientifica risulta che il licopene sintetico è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il licopene sintetico (qui di seguito «il prodotto») quale specificato nell'allegato I può essere commercializzato nella Comunità come nuovo ingrediente alimentare destinato a essere utilizzato nei prodotti alimentari elencati nell'allegato II.

*Articolo 2*

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione figurante sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «licopene».

*Articolo 3*

La società DSM Nutritional Products Ltd predispone un programma di monitoraggio che accompagna la commercializzazione del prodotto. Tale programma è destinato a raccogliere informazioni sui livelli d'uso del licopene nei prodotti alimentari, come specificato nell'allegato III.

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.



I dati raccolti sono messi a disposizione della Commissione e degli Stati membri. Sulla base delle nuove informazioni e di una relazione dell'EFSA, l'uso del licopene è oggetto di un riesame entro il 2014.

#### Articolo 4

Destinataria delle presente decisione è la società DSM Nutritional Products Ltd, Wurmis 576, 4363 Kaiseraugst Svizzera.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

#### ALLEGATO I


##### Specifiche del licopene sintetico

###### DESCRIZIONE

Il licopene sintetico è prodotto mediante la condensazione Wittig di intermedi sintetici comunemente utilizzati nella produzione di altri carotenoidi impiegati in prodotti alimentari. Il licopene sintetico è costituito per almeno il 96 % da licopene e da piccole quantità di altri carotenoidi affini. Si presenta in forma di polvere in idonea matrice o di dispersione oleosa. È di colore rosso scuro o rosso violetto. Deve essere assicurata una protezione antiossidativa.

###### SPECIFICA

Nome chimico: Licopene  
Numero C.A.S.: 502-65-8 (tutti i licopene trans)  
Formula chimica:  $C_{40}H_{56}$   
Formula strutturale:



Peso formula: 536,85

## ALLEGATO II

**Prodotti alimentari per i quali è autorizzata l'aggiunta del licopene sintetico**

Categoria di prodotti alimentari	Tenore massimo di licopene
Bevande a base di succhi di frutta o di ortaggi (compresi i concentrati)	2,5 mg/100 g
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi	2,5 mg/100 g
Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso	8 mg per porzione sostitutiva di un pasto
Cereali per la prima colazione	5 mg/100 g
Grassi e salse	10 mg/100 g
Minestre (escluse quelle di pomodoro)	1 mg/100 g
Pane (anche del tipo croccante)	3 mg/100 g
Alimenti dietetici per scopi medici speciali	Secondo le particolari esigenze nutrizionali
Integratori alimentari	15 mg per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante

## ALLEGATO III

**Monitoraggio del licopene sintetico successivo alla sua commercializzazione**

## INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE

Quantità di licopene sintetico fornite dalla società DSM Nutritional Products Ltd ai suoi clienti destinate alla produzione di prodotti alimentari finali commercializzati nell'Unione europea.

Risultati di ricerche in basi di dati sulla commercializzazione di prodotti alimentari addizionati di licopene, compresi i livelli di fortificazione e la dimensione delle porzioni di ciascun alimento commercializzato negli Stati membri.

## TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni di cui sopra sono trasmesse annualmente alla Commissione per gli anni dal 2009 al 2012, ad iniziare dal 31 ottobre 2010 per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, poi nei due anni successivi per i corrispondenti periodi annuali.

## ALTRE INFORMAZIONI

Se del caso e se la società DSM Nutritional Products Ltd ne dispone, queste informazioni sono trasmesse anche per quanto riguarda l'assunzione di licopene utilizzato come colorante alimentare.

Se ne dispone, la società DSM Nutritional Products Ltd fornisce nuove informazioni scientifiche che permettano di riesaminare i livelli massimi di assunzione di licopene da considerare sicuri.

## VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ASSUNZIONE DI LICOPENE

Sulla base delle informazioni raccolte e trasmesse, la società DSM Nutritional Products Ltd procede a una valutazione aggiornata dell'assunzione.

## RIESAME

La Commissione consulta nel 2013 l'EFSA per esaminare le informazioni fornite dall'industria.

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

**recante modifica della decisione 2002/253/CE che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2009) 3517]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma del punto 2.1 dell'allegato I della decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, le «malattie a prevenzione vaccinale», compresa l'«influenza», sono da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria di cui alla decisione n. 2119/98/CE.
- (2) A norma dell'articolo 2 della decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, la definizione dei casi di cui all'allegato di tale decisione va adattata per quanto necessario sulla base dei dati scientifici più recenti.
- (3) Vari casi di un nuovo virus influenzale sono stati segnalati in Nord-America e più recentemente in diversi Stati membri. Questo virus è una delle molteplici forme che può assumere la malattia «influenza», elencata nell'allegato I della decisione 2000/96/CE. Tuttavia, dato che questo nuovo virus presenta il rischio di una pandemia influenzale e impone un coordinamento immediato tra la Comunità e le autorità nazionali competenti, è necessario stabilire una specifica definizione dei casi, in modo da operare una distinzione rispetto alla più generale definizione dei casi di influenza. Ciò consentirà alle autorità

nazionali competenti di comunicare i dati pertinenti alla rete comunitaria a norma dell'articolo 4 della decisione n. 2119/98/CE.

- (4) Secondo quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie <sup>(4)</sup> (CEPCM), il CEPCM ha fornito, su richiesta della Commissione, un documento tecnico sulla definizione dei casi di questa malattia trasmissibile, in modo da assistere la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione di strategie di intervento nel campo della sorveglianza e della risposta. È opportuno aggiornare le definizioni dei casi di cui all'allegato della decisione 2002/253/CE alla luce del suddetto contributo.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2002/253/CE è integrato dalla definizione dei casi aggiuntiva di cui all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.<sup>(3)</sup> GU L 86 del 3.4.2002, pag. 44.<sup>(4)</sup> GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

## ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2002/253/CE è inserito il testo seguente:

«NUOVO VIRUS INFLUENZALE A(H1N1) [DETTO ANCHE VIRUS DELL'INFLUENZA O DELLA FEBBRE SUINA A(H1N1) E VIRUS DELL'INFLUENZA MESSICANA] <sup>(1)</sup>

**Criteri clinici**

Qualsiasi persona che presenti una delle seguenti manifestazioni:

- febbre superiore a 38 °C E segni e sintomi di infezione respiratoria acuta,
- polmonite (grave affezione respiratoria),
- decesso per affezione respiratoria acuta non altrimenti spiegabile.

**Criteri di laboratorio**

Almeno uno dei seguenti esami:

- RT-PCR,
- coltura virale (sono necessari laboratori con livello di biosicurezza 3),
- Aumento del 400 % degli anticorpi neutralizzanti specifici per il virus dell'influenza suina A(H1N1) (ciò implica la necessità di una coppia di campioni di siero, uno della fase acuta e successivamente uno della fase della convalescenza, almeno 10-14 giorni più tardi).

**Criteri epidemiologici**

Almeno una delle tre circostanze seguenti nei sette giorni immediatamente precedenti l'insorgenza della malattia:

- la persona è venuta a stretto contatto con un caso confermato di infezione causata dal nuovo virus influenzale A(H1N1) con patologia in atto,
- la persona si è recata in viaggio in una zona per la quale è documentata la trasmissione sostenuta da uomo a uomo del nuovo virus influenzale A(H1N1),
- la persona lavora in un laboratorio in cui vengono esaminati campioni del nuovo virus influenzale A(H1N1).

**Classificazione dei casi***A. Caso in fase di accertamento*

Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici ed epidemiologici.

*B. Caso probabile*

Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici ED epidemiologici E presenti risultati delle prove di laboratorio che evidenzino un'infezione positiva per l'influenza A di cui non sia identificabile il sottotipo.

*C. Caso confermato*

Qualsiasi persona che soddisfi i criteri di laboratorio per la conferma.

---

(1) La denominazione verrà modificata conformemente alla definizione fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità.»

---



2009/363/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, recante modifica della decisione 2002/253/CE che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 3517] <sup>(1)</sup>.....** 58



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(\*) Vendita a numero:    - fino a 32 pagine:       6 EUR  
                              - da 33 a 64 pagine:     12 EUR  
                              - oltre 64 pagine:       prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**